



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA  
Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott. Guzzo Liliana Presidente relatore ed estensore  
dott. Ramon Alessandra giudice  
dott. Torresan Lisa giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 4960/2016 promossa da:

**A**  
Rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti  
con domicilio eletto  
presso lo studio dell'avv.

attore

Contro  
**B**  
**in liquidazione coatta  
amministrativa in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore**  
Rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli  
avv.ti  
con domicilio eletto  
presso lo studio dell'avv.to

Convenuta

**Conclusioni**

**PARTE ATTRICE**

*Come da memoria ex art 183 VI I comma c.p.c. e cioè:*

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito

**nel merito, in via principale**

dichiarare la nullità parziale, per frode alla legge e/o per illiceità della causa per  
contrarietà a norme imperative ex artt. 1418, 1419, 1343, 1344 e 2358 c.c. e/o per  
difetto di causa in concreto del contratto di finanziamento per la parte eccedente il  
fabbisogno della società (e destinata a fungere da "prezzo" per  
l'acquisto/sottoscrizione di azioni proprie della banca), nonché la nullità dei collegati  
contratti di sottoscrizione e di acquisto di azioni proprie della Banca, stipulati tra la  
società attrice e la Banca convenuta individuati nella parte narrativa

Per l'effetto, se del caso previa ogni occorrenda statuizione di compensazione tra  
eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni, dichiarare che la  
società attrice non è tenuta a restituire alla Banca convenuta l'importo  
corrispondente al prezzo di acquisto e di sottoscrizione delle azioni proprie della  
Banca;



**in via alternativa**

dichiarare la simulazione del contratto di finanziamento per la parte eccedente il fabbisogno della società (e destinata a fungere da "prezzo" per l'acquisto/sottoscrizione di azioni proprie della banca), nonché la simulazione dei collegati contratti di sottoscrizione e di acquisto di azioni proprie della Banca, stipulati tra la società attrice e la Banca convenuta individuati nella parte narrativa dell'atto di citazione.

Per l'effetto, dichiarare che la società attrice non è tenuta a restituire alla Banca convenuta l'importo corrispondente al prezzo di acquisto e di sottoscrizione delle azioni proprie della Banca;

**In via subordinata**

disporre l'annullamento dei contratti di sottoscrizione e di acquisto delle azioni proprie della Banca di cui alla parte narrativa dell'atto di citazione nonché disporre l'annullamento parziale del contratto di finanziamento, per la parte destinata a prezzo di tali azioni, per dolo determinante.

Per l'effetto, se del caso previa ogni occorrenda statuizione di compensazione tra eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni, dichiarare che la società attrice non è tenuta a restituire alla Banca convenuta l'importo corrispondente al prezzo di acquisto e di sottoscrizione delle azioni proprie della Banca;

**In via subordinata alternativa,**

disporre l'annullamento dei contratti di sottoscrizione e di acquisto delle azioni proprie della Banca di cui alla parte narrativa dell'atto di citazione nonché disporre l'annullamento parziale del contratto di finanziamento, per la parte destinata a prezzo di tali azioni, per violenza.

Per l'effetto, se del caso previa ogni occorrenda statuizione di compensazione tra eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni, dichiarare che la società attrice non è tenuta a restituire alla Banca convenuta l'importo corrispondente al prezzo di acquisto e di sottoscrizione delle azioni proprie della Banca

**in via ulteriormente gradata** condannare la banca convenuta al risarcimento del danno, in misura non inferiore al prezzo di acquisto delle azioni proprie di **B** cagionato dalla violazione dell'art. 2358 c.c. da parte della banca convenuta.

**In ogni caso**

Con spese e compensi professionali integralmente rifusi

*Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, si richiama al contenuto del verbale d'udienza del 23.5.2018 con riferimento alla infondatezza delle eccezioni preliminari avversarie*

**PARTE CONVENUTA**

Richiamate integralmente le domande, eccezioni, istanze e difese tutte formulate nei precedenti atti difensivi e verbali d'udienza e dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate dall'attrice, l'esponente **B** in liquidazione coatta amministrativa, come in atti rappresentata difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:

- in via preliminare in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
  - in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
  - nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti nei precedenti scritti difensivi
  - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie e restitutorie avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto nei precedenti scritti difensivi e quanto sarà provato in corso di giudizio;
- Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese

### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 10 maggio 2016 **A** s.r.l già ha convenuto in giudizio, **B** s.p.a., già premettendo di essere società attiva nel mercato immobiliare facente capo alla famiglia **B** ed esponendo in sintesi quanto segue. Nel luglio 2014, **A** aveva chiesto alla Banca l'erogazione di un mutuo ipotecario per l'importo di Euro 1,7 milioni; la Banca si era dichiarata disposta a concedere il mutuo ma aveva preteso, per dar corso alla istruttoria prodromica alla concessione del mutuo, la previa sottoscrizione, da parte dell'amministratore e socio unico, dott. **C** di proprie azioni per un controvalore di Euro 150.000 nell'ambito dell'aumento di capitale della Banca deliberato dalla assemblea dei soci. Il dott. **C** pur sorpreso dalla anomala condizione imposta dalla Banca aveva ottemperato a quanto chiesto ed in data 27 agosto 2014 aveva aderito all'aumento di capitale deliberato dalla Banca, acquistando azioni **B**. L'istruttoria per il mutuo si era a seguito di ciò sbloccata ma alcuni giorni prima della delibera di concessione del mutuo **C** era stato ricontattato dalla banca che gli aveva proposto il seguente accordo: la Banca avrebbe erogato a favore di **A** l'importo di € 2.100.000,00 in luogo dell'importo di € 1.700.000,00 come richiesto e con la differenza tra importo richiesto e maggior importo erogato la società avrebbe dovuto acquistare/sottoscrivere azioni proprie della Banca al prezzo di € 62,50 l'una; la società avendo riposto fiducia nella erogazione del mutuo da parte della Banca non aveva potuto sottrarsi alla richiesta della Banca e pertanto in data 31 ottobre 2014 **A** aveva aderito all'aumento di capitale **B** finalizzato all'estensione della base sociale, sottoscrivendo così 100 azioni per importo di € 6250,00 così chiedendo l'ammissione alla qualità di socio della Banca; lo stesso giorno **A** aveva sottoscritto la domanda di acquisto di ulteriori 6.300 azioni **B** del valore



di € 393.800,00; a distanza di pochi giorni il 7 novembre 2014 la Banca aveva erogato a **B** l'importo di € 2.079.000,00 a favore (in forza di contratto di mutuo fondiario con scadenza al 31 dicembre 2022); il 28.11.2014 aveva addebitato alla società l'importo di € 6250,00 quale corrispettivo della sottoscrizione di n. 100 azioni e lo stesso giorno aveva addebitato alla società l'importo di € 393.800,00 quale corrispettivo della vendita delle 6.300 azioni

Ha affermato che la operazione di cui sopra era unitaria e che il contratto di Finanziamento, nella parte eccedente il fabbisogno della società era stata "destinato allo scopo di sottoscrizione e acquisto di azioni proprie della Banca".

Ha allegato che detto contratto mutuo, parzialmente, per l'importo di € 6250,00 e di € 393.800,00 e i collegati contratti di acquisto e sottoscrizioni di azioni erano nulli "per frode alla legge e/o comunque per illiceità della causa per contrarietà a norme imperative, e/o comunque per contrarietà a norme imperative ex art 1418 cc, 1419 cc, 1343 cc, 1344 cc. e 2358 c.c."; altresì essi erano nulli per difetto di causa in concreto ex art 1325 n.2 cc. e artt. 1418 e 1419 cc. Ha affermato che alternativamente doveva esser accertata e dichiarata la natura simulata degli atti di sottoscrizione e acquisto delle azioni proprie della Banca come pure la simulazione parziale del finanziamento ottenuto per la parte eccedente il reale fabbisogno della società e destinato solo a fungere contabilmente da corrispettivo alla sottoscrizione o acquisto di azioni. Ancora nella ipotesi in cui i contratti non venissero dichiarati nulli o simulati essi dovevano esser ritenuti annullabili vizi del consenso e precisamente per dolo determinante ex art 1439 cc o alternativamente per violenza ex art 1434 cc. e 1435 cc.

Ha chiesto dunque che venisse dichiarata la nullità o simulazione come sopra e che per l'effetto, se del caso previa ogni occorrenda statuizione di compensazione di eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni, venisse dichiarato che la società attrice non era tenuta a restituire alla Banca l'importo impiegato per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni proprie della Banca.

In via subordinata nella ipotesi in cui i contratti non venissero dichiarati nulli o simulati ha chiesto che venisse disposto l'annullamento parziale del contratto di finanziamento nella parte in cui era stato destinato all'acquisto di azioni proprie della Banca nonché che venissero annullati i contratti di sottoscrizione e di acquisto di azioni previo accertamento del dolo determinante o alternativamente per violenza morale. Anche in tal caso ha chiesto che se del caso previa ogni occorrenda statuizione di compensazione di eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni, venisse dichiarato che la società attrice non era tenuta a restituire alla Banca l'importo impiegato per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni proprie della Banca

**B** \_\_\_\_\_ s.p.a. si è costituita contestando le pretese avversarie in quanto inammissibili e infondate. Ha innanzitutto dedotto in fatto che la società **A** aveva intrattenuto un lungo rapporto con la Banca, di cui era socia già nel





dicembre 2011, e che antecedentemente alle contestate operazioni aveva acquistato ben 80.000 azioni **B**, per un controvalore di 5 milioni di euro, per poi ricevere, in data 4 maggio 2012, 1.024 ulteriori azioni a titolo di dividendi (controvalore di Euro 64.000), e rivendere poco dopo l'intero pacchetto azionario; la società non era dunque nuova ad operazioni in azioni **B**, anche a breve termine, per importi milionari e con finalità prettamente speculative; **A** inoltre aveva nel 2013 un attivo patrimoniale di Euro 14.276.460 e a sua volta **C** socio unico e amministratore di **A** era - all'epoca degli acquisti contestati - consigliere di amministrazione, Presidente del CdA o socio unico di decine di società, dal fatturato complessivo di centinaia di milioni di euro.

Ha poi contestato la fondatezza delle domande attoree, ed in primis di quelle fondate sull'asserita violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc.

La convenuta ha negato la sussistenza del collegamento negoziale tra il finanziamento erogato a **A** e l'acquisto delle azioni non prevedendo il primo nessun vincolo di utilizzo nel senso voluto dall'attrice.

In ogni caso, la banca convenuta ha sottolineato che l'intento di utilizzare le somme di cui agli affidamenti per l'acquisto delle azioni della Banca integrava un mero motivo interno alla sfera volitiva dell'attrice, come tale estraneo alla causa dei contratti, non potendosi intravedere alcun obiettivo collegamento causale tra i negozi oggetto del contenzioso.

Ha anche asserito che nella ipotesi in cui fosse stato individuato un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti, non era applicabile l'art. 2358 cc alle società cooperative, quale detta Banca era al momento dell'operazione: ciò in forza del principio generale di cui all'art. 2519 cc, potendosi applicare la disciplina delle società per azioni solo in quanto compatibile, compatibilità da escludersi in ragione del fine mutualistico dell'impresa che ben poteva per il raggiungimento di detto scopo - e quindi al fine di promuovere la diffusione dell'azionariato e del risparmio - finanziare l'acquisto di proprie partecipazioni.

Inoltre anche se si fosse ammessa la possibilità di applicare l'art. 2358 cc, alle società cooperative la disciplina di cui alla citata norma risultava in ogni caso applicabile solo per i limiti quantitativi ma non per i commi 2 e 3 dell'art 2358 cc, circa la preventiva autorizzazione assembleare e la relativa relazione consigliere (la cui mancanza era oggetto di doglianza attorea) posto che nelle cooperative l'art 2529 cc prevedeva che l'atto costitutivo potesse autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società, e ciò era stato stabilito dall'art 18 dello Statuto di **B**.

I limiti quantitativi non erano stati in concreto violati (e non vi era neppure doglianza della attrice in tal senso) tenuto conto che i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili di cui all'art 2529 cc così come quelli posti dall'art 2358 sesto comma c.c. erano stati rispettati avuto riguardo alle risultanze dei Bilanci di esercizio 2013 e 2014.

Sempre in riferimento alla asserita violazione dell'art. 2358 cc, **B**

ha evidenziato che detta norma imponeva regole di comportamento agli organi gestori e le cautele e limiti previsti erano meramente "interni al piano societario" e funzionali alle esigenze di tutela degli interessi dei suoi soci e creditori e non poteva da una eventuale loro violazione discendere nullità del



contratto posto che detta nullità per contrarietà a norme imperative poteva esser fondata solo su una violazione attinente la disciplina degli elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto.

Infine la Banca ha evidenziato che, anche a voler ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attrice, comunque l'art. 2358 cc comportava la possibilità di invalidare unicamente il contratto di finanziamento e non l'acquisto delle azioni, conseguenza questa che si porrebbe in contrasto proprio con la *ratio* della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale.

Quanto alla pretesa nullità dei contratti stipulati con **B** per assenza di una causa meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico ha contestato i due presupposti su cui essa si fondava ovvero, in primis l'esistenza di un collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento e di acquisto azioni ed inoltre la sussistenza di una *"unica funzione - che assurge a livello causale - in concreto perseguita e per cui la Banca si prodigò a erogare un extra-finanziamento alla Società attrice, ben oltre il suo effettivo fabbisogno"*; ha altresì evidenziato che, le patologie causali - per assumere rilevanza in quanto tali - non potevano riferirsi allo scopo perseguito da una sola delle parti, non espressamente dedotto in contratto confondendosi altrimenti la causa con il mero motivo, giuridicamente irrilevante se non comune alle parti, illecito e determinante, ai sensi dell'art. 1345 c.c. Ha anche contestato che sussistesse un c.d. "mutuo di scopo" mancando gli elementi all'uopo necessari e cioè un espresso inserimento di una finalità ulteriore, rispetto alla causa di finanziamento nel sinallagma contrattuale, l'assunzione da parte del finanziato di uno specifico obbligo di realizzare tale finalità ed infine che la prestazione dovuta dal finanziato avesse un rilievo essenziale, in funzione di corrispettivo per il finanziamento ricevuto. Ha anche rilevato che non vi era frode alla legge.

Circa la dedotta simulazione ha osservato che tale prospettazione era incompatibile con la dedotta nullità, ed ha rilevato che i negozi erano voluti e che nessuna prova dell'esistenza di un accordo simulatorio occulto tra le parti, volto a escludere la produzione degli effetti giuridici apparenti, era stata offerta

Quanto all'affermata invalidità dei contratti asseritamente affetti da vizi del consenso, **B** ha articolatamente contestato la sussistenza di detti vizi, negando in particolare che fossero stati posti in essere i raggiri allegati da controparte ed altresì negando di aver fornito una falsa rappresentazione della realtà; quanto alla dedotta violenza morale ha contestato che la attrice fosse costretta a stipulare detti contratti a causa di una coazione irresistibile.

Con la prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c. parte attrice ha chiesto per la prima volta la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno, in misura non inferiore al prezzo di acquisto delle azioni proprie di **B** cagionato dalla violazione dell'art. 2358 c.c. da parte della banca stessa. Controparte ha eccepito la novità di tale domanda

Nel corso del giudizio **B** è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, e vi è stata declaratoria di interruzione del processo; **A** s.r.l. ha riassunto il giudizio nei confronti di **B** in liquidazione coatta amministrativa liquidazione ed altresì di **D** s.p.a. quale acquirente di ramo d'azienda della **B** s.p.a.



deducendo "l'incertezza del quadro normativo in ordine alla attuale titolarità dei rapporti controversi"

**B** in liquidazione coatta amministrativa in persona dei commissari liquidatori, si è costituita eccependo l'improcedibilità delle domande attoree e l'incompetenza del Tribunale adito e nel merito riproponendo le difese già svolte precedentemente dalla banca.

Si è costituita in giudizio anche **D** s.pa. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che il contratto di cessione del 26.6.2017 escludeva dall'insieme aggregato di rapporti oggetto di cessione i debiti, le responsabilità (e relativi effettivi negativi) e le passività derivanti da o comunque connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA; erano escluse altresì le situazioni passive attuali o potenziali anche litigiose, esclusione peraltro confermata anche da atto ricognitivo in forma notarile del 17.1.2018.

Anche **B** in lca ha dato atto di ciò.

Le parti hanno trovato un accordo ed in corso di causa la posizione di **D**

S.pa. è stata definita proseguendo dunque il giudizio solo tra la attrice e **B** in liquidazione coatta amministrativa in persona dei commissari liquidatori

Attese le eccezioni preliminari, precisate le conclusioni come trascritte in premessa la causa è stata trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche

ooo

**B** in liquidazione coatta amministrativa ha eccepito in primis l'improseguibilità di tutte le domande attoree.

Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., dalla data di insediamento degli organi liquidatori, contro la banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 e 92 comma 3 TUB, essendo competente per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione esclusivamente il Tribunale del luogo dove la banca ha sede legale.

Ha affermato che stante l'ampiezza della disposizione in questione, che contempla la inammissibilità o improseguibilità di "ogni tipo di azione", diversamente dall'art. 51 L.F. che si riferisce invece alle sole azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel fallimento, le domande azionate nel giudizio come riassunto nei suoi confronti sono tutte improcedibili, in quanto ogni pretesa deve esser fatta valere esclusivamente nell'ambito della formazione del "passivo" in sede concorsuale: ha affermato che rientrano nella disciplina in questione tutte le azioni e dunque oltre alle domande di condanna, anche le domande di accertamento e costitutive e quindi anche le domande di nullità e le domande costitutive di annullamento e risoluzione, poiché le stesse sono funzionali all'accertamento di crediti vantati da parte attrice, e ha osservato che detti crediti non possono neppure essere fatti valere in via di compensazione, mancando una domanda di condanna proposta in giudizio dalla Banca in lca. Non ammettendo, a differenza del fallimento, la procedura di liquidazione coatta il ritorno *in bonis* della società, la Banca in Liquidazione coatta amministrativa ha affermato che non era neppure prospettabile la proposizione delle domande in questione per la mera evenienza della chiusura della liquidazione, e che dunque non poteva ravvisare alcuna concreta utilità delle domande attoree.





Inoltre la convenuta ha anche eccepito l'incompetenza del Tribunale di Venezia, rilevando che l'art. 83 T.U.B. prevede la competenza inderogabile e funzionale del Tribunale del luogo dove la banca ha sede, ed indicando dunque quale competente il Tribunale di Vicenza.

Attese le eccezioni preliminari, precisate le conclusioni come trascritte in premessa la causa è stata trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche

oooo

Giova ricordare che l'art. 83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, testualmente prevede che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, *"non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare"*. Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo qualora si lamenti che il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura amministrativa di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione; le decisioni sul punto adottate dal Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengano definitive, ed è inoltre regolata anche l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario.

Analoga disciplina dell'accertamento concorsuale dei crediti vi è per il caso di fallimento: l'art. 51 L.F., richiamato anche dall'art. 201 della medesima L.F. in materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, prevede l'improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari, ma comunque l'improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito verso il Fallimento viene pacificamente ricavata dagli artt. 52 e 208 L.F. che riservano allo speciale rito dell'insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore.

La ratio della normativa de qua è quella di demandare alla Procedura liquidatoria ed eventualmente al Giudice del Tribunale ove ha sede la banca l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della *par condicio*. In tal senso v. pronunce della Suprema Corte secondo cui *"qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum* ( Cass. Civ. n. 7037/2017; Cass civ. 9/3/2010, n. 5662 ).





Debbono ritenersi improcedibili non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive quanto costituiscono "l'antecedente" della ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e sono a ciò strumentali: esse sono dunque attinte da improcedibilità in quanto costituiscono la premessa ed il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento del credito vantato (restitutorio e/o risarcitorio) e sono dunque volte ad incidere sulla esatta individuazione del passivo di tal che debbono esser proposte o comunque proseguire in sede "concorsuale" con assoggettamento al rito all'uopo previsto secondo le procedure di cui agli artt. 86 e ss del TUB, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.

Va però indagato, pur nell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, se residui un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura al di fuori delle regole del concorso.

Con particolare riferimento ad es. al settore dei diritti dei lavoratori la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la procedibilità/proseguibilità davanti al giudice secondo le regole "ordinarie", delle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, qualora volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare si veda Cass. Sez. Un. n. 141/2006 che ha affermato come il lavoratore dipendente debba proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, quali quelle volte alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre sono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese alla condanna pecuniaria. Di egual segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ribadito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (*ex multis* Cass. n. 15066/2017).

Può dunque ribadirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, quelle che "incidono" insomma sull'accertamento del "passivo" e ciò anche qualora dette domande siano costitutive o di accertamento ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono per contro escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un *quid* ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura Fallimentare o della procedura di L.c.a di riconoscere alla parte. In altre parole la regola del concorso non può trovare applicazione quanto la domanda abbia



finalità estranea alla partecipazione al concorso stesso o quando essa non sia strumentale solo all'ammissione al passivo del credito che ne discende ma sia volta ad ottenere (solo o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri e/o dalla competenza del Fallimento o della Procedura di L.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla procedura stessa: tra esse in primis le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la impresa in Lca posto che la relativa declaratoria non può certo essere ottenuta nell'ambito della relativa Procedura. Sono invero escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ed anche la domanda di simulazione quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente qualora esse siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta alla liquidazione coatta.

Anche in ipotesi di Fallimento del resto più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che rientrano nella competenza del Giudice della procedura fallimentare non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del Fallimento, ivi compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n. 17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento ecc quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente quando esse siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale.

In altre parole, come da precedenti di questo Tribunale *"la procedibilità o la perseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis e propri della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima"* Alla luce di ciò va rilevato che nel caso in esame anche a seguito della riassunzione del giudizio, parte attrice ha mantenuto ferma nei confronti della procedura la domanda risarcitoria introdotta con la memoria ex art 183 VI comma c.p.c. Tale domanda è improseguibile, dovendo essere fatta valere secondo il disposto degli artt. 86 e ss. T.U.B..

Parte attrice ha però anche svolto le domande di nullità, simulazione, annullabilità, chiedendo che per l'effetto venga accertato e dichiarato che la società attrice non è tenuta a restituire alla Banca convenuta l'importo corrispondente al prezzo di acquisto e di sottoscrizione delle azioni proprie della Banca.



L'allegazione posta a fondamento delle pretese attoree è quella della sussistenza del collegamento negoziale tra il finanziamento erogato e da restituire e l'acquisto delle azioni della Banca: le domande di nullità, simulazione, annullabilità, sono, in tale prospettazione attorea (la procedibilità va valutata in ragione delle domande come prospettate), funzionali a detta domanda di accertamento negativo del credito di cui il cui titolo è costituito fondamentalmente dal finanziamento oggetto di contestazione, intendendo l'attrice essere liberata dall'obbligo di pagamento dell'importo finanziato ancora da restituire; esse sono dunque in ragione di ciò procedibili.

Oltre alla domanda di accertamento negativo, proposta al fine di ottenere la liberazione dagli obblighi assunti verso la banca in ragione dei negozi asseritamente invalidi o simulati parte attrice ha anche chiesto pronunciarsi "compensazione tra eventuali crediti reciproci delle parti conseguenti alle restituzioni".

Se per quanto sopra esposto e nei limiti della domanda di accertamento di nulla dovere alla Banca va ritenuta la perseguibilità della domanda stessa e di quelle prodromiche e ad essa collegate, non è invece procedibile la pretesa di compensazione.

L'art. 83 comma 3 bis T.U.B. prevede che "in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa". Si può ritenere che la ratio della norma, analogamente alla disciplina della compensazione in sede fallimentare, da cui si discosta in riferimento al fatto che la compensazione ha luogo nei confronti della procedura solo quando i relativi effetti siano stati fatti valere prima della liquidazione medesima, è quella di permettere al debitore di ottenere l'estinzione della sua obbligazione di pagamento invocando un controcredito che altrimenti dovrebbe essere accertato in sede concorsuale, subendo la relativa falcidia. Come da precedente di questo Tribunale "Si ritiene in altre parole, che la norma sia ispirata ad un principio di equità volto ad impedire la condanna del debitore della procedura ove il debito debba reputarsi estinto in ragione dell'esistenza di controcredito vantabile verso la procedura medesima, così non costringendo il debitore a pagare e soddisfarsi verso la procedura in moneta fallimentare. E' chiaro, tuttavia, che la possibilità di compensazione deroga in modo consistente al principio della par condicio creditorum, valevole anche in sede di liquidazione coatta amministrativa, permettendo al creditore della procedura di essere sostanzialmente soddisfatto in modo integrale del proprio credito, mediante estinzione per compensazione della reciproca posizione debitoria, nonché consentendo nel contempo l'accertamento del credito posto in compensazione al di fuori delle regole della formazione dello stato passivo.

Ora se la regola generale in tema di procedure concorsuali è quella che i crediti vantati verso la massa debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo (artt. 86 e ss. T.U.B. per il caso della liquidazione coatta amministrativa), la disciplina della compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale" Pertanto ciò che è consentito al debitore della procedura è eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere





dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).

Di converso, la regola della compensazione non può trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi ed al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito verso la procedura che non sia diretto paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima"

In altre parole posto che procedura ove intenda fare valere propri crediti contro soggetto *in bonis*, sorti prima della sua apertura, deve normalmente agire avanti il giudice ordinario, se non operasse l'art. 56 il creditore della procedura *in bonis* potrebbe unicamente fare valere il suo credito mediante insinuazione nel passivo - venendo pagato in moneta fallimentare - e resterebbe per contro esposto alla intera pretesa creditoria della procedura stessa.

L'art. 56, in deroga a tale meccanismo, permette al creditore *in bonis*, una volta attinto in un giudizio dalla pretesa della procedura, di opporre ad essa per l'intero il proprio controcredito. L'art 56 dunque opera, in forma di eccezione al sistema, solo quando il debitore *in bonis* venga effettivamente raggiunto da pretese azionate dalla procedura: rimane invece escluso che egli possa fare valere, in via di azione, il suo credito, sia pure a fini di ottenere l'accertamento della mera compensazione

Nel caso in esame la Banca non ha fatto valere propri crediti verso **A** s.r.l. in questo giudizio sicchè non sussistono i presupposti per derogare alla regola secondo cui i crediti vantati dall'attore debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, non trattandosi di accertare il credito dell'attore ai fini della compensazione e per le finalità ad essa sottese.

Conclusivamente vanno dichiarate procedibili verso la liquidazione coatta amministrativa di **B** le domande di nullità, annullamento o simulazione dei contratti asseritamente collegati, oggetto di lite, volte all'accertamento negativo del debito derivante in capo a parte attrice dal rapporto di finanziamento, al fine di ottenere la liberazione dagli obblighi di pagamento, mentre vanno repute improseguibili la domanda di condanna al risarcimento del danno nonché la eccepita "compensazione".

Resta da dire quanto all'affermata (dalla Banca in l.c.a) incompetenza del Tribunale di Venezia, quale Sezione Specializzata in Materia di Impresa, per essere competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di Vicenza, quale Giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83 comma 3 ultima parte, che l'eccezione assume rilevanza unicamente in riferimento alle domande repute proseguibili. Per il rigetto della eccezione basti considerare che le domande in questione non traggono origine né sono derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa, e dunque non trova per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.





La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza e le spese regolate al definitivo giudizio di merito.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara improseguibili la domanda attorea di risarcimento danni e la richiesta di compensazione
2. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
3. Spese al definitivo.

Venezia, 26 .6.2019

Il Presidente est e rel

Dr.ssa Liliana Guzzo

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

**SEZIONE Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana Presidente relatore ed estensore

dott. Ramon Alessandra giudice

dott. Torresan Lisa giudice

nella causa civile iscritta al n. r.g. 4960/2016 promossa da:

Rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti  
**A** con domicilio eletto presso lo studio

attore

Contro

**B** in liquidazione coatta amministrativa in persona  
dei Commissari Liquidatori pro tempore

Rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti  
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to

in Venezia Mestre

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Dato atto della propria sentenza non definitiva di pari data  
osservato che il giudizio deve proseguire al fine della trattazione delle domande ritenute procedibili  
dato atto che sono già state depositate le memorie ex art 183 VI comma c.p.c

P.Q.M

- 1) ammette i capitoli di prova formulati dall'attrice nella memoria ex art 183 VI comma n.2 c.p.c ad eccezione del cap 2 perché generico e valutativo del cap 7 e 8 perché inconferenti, del cap 14 perché relativo a "motivazioni" e non a fatti storici da cui dedurre dette motivazioni

dichiara capace a deporre il teste **C** posto che egli non è portatore di interesse concreto ed attuale che potrebbe legittimarlo a partecipare a questo giudizio posto che le vicende relative alla sua sottoscrizione di azioni sono dedotte quale antecedente meramente fattuale e la carica di amministratore della società **A** a responsabilità limitata non fonda un suo personale interesse giuridico che potrebbe legittimarlo ad essere parte di questo giudizio (avendo la s.r.l. soggettività diversa dal suo legale rappresentante), rilevando al più detti fatti sul piano della attendibilità.

fissa per l'espletamento delle prove ammesse l'udienza del 26.11.2019 ore 12

riserva la decisione sulle altre istanze istruttorie all'esito della prova orale

si comunichi

Venezia 26.6.2019

Il Presidente rel ed est

Dott. Liliana Guzzo



[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)

